



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Sezione Ottava civile

* * *

Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. RG 23696/2016, promossa da:

con sede in Torino alla via

, in persona del dott.

elettivamente domiciliata in Torino al Corso Galileo Ferraris n. 43 presso lo studio degli avv.ti Giovanni Gazzola ed Enrico Debernardi che la rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente dall'avv. Aura Moraglia come da delega in atti;

Parte opponente

contro

, residente in Caltagirone

elettivamente domiciliata in Torino alla via dell'Arcivescovado n. 25E presso lo studio dell'avv. Stefano Bichiri che la rappresenta e difende unitamente e



disgiuntamente dagli avv.ti Salvatore Nicolosi e Giuseppe Giaconia come da delega in atti;

Parte opposta

* * *

Oggetto: giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.



CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte opponente: “ogni domanda, eccezione e istanza avversaria; accertare e dichiarare che l’indennità di 150.000,00 euro riconosciuta al dottor

dalla sentenza n. 638/2015 resa dalla Corte d’Appello di Catania in data 21.5.2015 e depositata in data 7.7.2015 costituisce reddito da lavoro autonomo e, come tale, è soggetta a imposizione fiscale con ritenuta d’acconto nella misura del 20%; accertare e dichiarare l’inesistenza del diritto del dottor a procedere esecutivamente nei confronti della

per l’importo di 30.000,00 euro corrispondente al 20% della predetta indennità; condannare il dottor alla restituzione, in favore della dell’importo di 30.000,00 euro, oltre a interessi e/o rivalutazione dalla data del 12.8.2016 fino al saldo;

respingere, per le ragioni di cui in narrativa, la domanda riconvenzionale proposta dal dottor .

Con vittoria di onorari e spese del giudizio, oltre al rimborso forfettario del 15%, all’imposta di registro all’IVA e al CPA”.



* * *

Parte convenuta: “previe le declaratorie del caso anche in ordine al rilievo d’ufficio del difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore del giudice tributario,

Nel merito: - Accertare e dichiarare che l’indennità riconosciuta al dott. ha natura di risarcimento del danno emergente, non soggetto a ritenuta in acconto nella misura del 20%, dichiarare infondata ogni avversaria difesa e per l’effetto rigettare integralmente l’opposizione.

In ogni caso, in via riconvenzionale: Dichiarare tenuta e condannare la
al pagamento di € 2.945,00, oltre il rimborso del 15%, oltre CPA ed IVA, per le spese legali sopportate dal dott. nell’esecuzione presso terzi avanti il Tribunale di Torino, r.g. 6488/2015, già liquidate col provvedimento di estinzione depositato il 26.10.2016.

Con vittoria di spese e competenze della presente causa, oltre rimborso forfettario, CPA, IVA, spese di registrazione e successive occorrente.”.



MOTIVI DELLA DECISIONE

L'oggetto del contendere verte sulla tassabilità o meno dell'importo corrisposto dal debitore esecutato a favore del creditore procedente in virtù del titolo esecutivo costituito dalla sentenza Corte di Appello di Catania, Sez. Lavoro, n. 628/2015 (doc. 2: condanna al pagamento della somma di € 302.697,79, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo, a titolo di indennità supplementare per mancato gradimento), importo poi limitato a seguito di ordinanza ex art. 373 c.p.c. Corte di Appello di Catania, Sez. Lavoro, 17 novembre 2015 che ha disposto la sospensione della provvisoria esecuzione per la parte eccedente la somma di € 150.000,00 (doc. 5).

* * *

Per quanto attiene alla questione preliminare della giurisdizione, si rileva quanto segue.

In passato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano affermato il principio di diritto secondo cui “la controversia tra sostituto d'imposta e sostituito, avente ad oggetto la pretesa del primo di rivalersi delle somme versate a titolo di ritenuta d'acconto non detratta dagli importi erogati al secondo - non diversamente da quella promossa dal sostituito nei confronti del sostituto, per pretendere il pagamento (anche) di quella parte del suo credito che il convenuto abbia trattenuto e versato a titolo di ritenuta d'imposta -, rientra nella giurisdizione delle commissioni tributarie, e non del giudice ordinario, posto che, in entrambi i casi, l'indagine sulla legittimità della ritenuta non integra una mera questione pregiudiziale, suscettibile di essere delibata incidentalmente, ma comporta una *causa tributaria avente carattere pregiudiziale*, la quale deve essere definita, con effetti di giudicato sostanziale, dal giudice cui la relativa



cognizione spetta per ragioni di materia, in litisconsorzio necessario anche dell'amministrazione finanziaria” (Cass. civ., Sez. Unite, 12 gennaio 2007, n. 418; nonché Cass. civ., Sez. Unite, 29 luglio 2008, n. 20546).

Tale orientamento è stato tuttavia disatteso dalle successive pronunce del Supremo Collegio, a partire dalla sentenza n. 15031 del 2009 fino alla recente ordinanza n. 16833 del 2017.

Con la prima decisione si è affermato che “le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di *diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario*” (Cass. civ., Sez. Unite, 26 giugno 2009, n. 15031, nonché Cass. civ., Sez. Unite, 8 aprile 2010, n. 8312).

In particolare si è spiegato che “*soltanto le controversie che abbiano ad oggetto direttamente i rapporti tributari* (caratterizzati, per definizione, dalla presenza di un soggetto dotato di potestà impositiva in senso lato e dall'esercizio di tale potere attraverso l'emissione di un atto di imposizione) *rientrano nella competenza del giudice speciale*, come si evince chiaramente dal sistema delle disposizioni legislative che definiscono i limiti della giurisdizione del giudice tributario, non soltanto in base all'oggetto (d lgs n. 546 del 1992, art. 2), in forza del quale la controversia deve avere appunto natura tributaria), ma anche in base: a) alla tipologia dei soggetti tra i quali insorge la lite, che non possono che essere gli stessi del rapporto tributario



(d. lgs n. 546 del 1992, art. 10); b) all'esistenza o inesistenza di un atto che sia espressione della potestà impositiva (d.lgs n. 546 del 1992, art. 19)". La ragione di tale scelta è che "la speciale giurisdizione tributaria è nata per consentire al contribuente (o comunque a colui che sia gravato di obblighi tributari, anche soltanto di tipo formale) di rivolgersi ad un giudice per contrastare le "pretese - potestative del fisco" e non per risolvere controversie tra privati, relative al mero esercizio di un diritto, anche se si tratti di un diritto fondato su una disposizione di carattere fiscale", con la conseguenza che "la giurisdizione appartiene al giudice ordinario anche quando la controversia non riguardi l'interpretazione della norma fiscale, ma il suo adempimento da parte di chi esercita la rivalsa (sostituto che agisce in rivalsa senza avere effettuato il versamento della ritenuta). Non importa se si tratti di adempimento spontaneo o coatto, quando l'interpretazione di una norma fiscale sia oggetto di lite tra privati, può e deve essere interpretata dal giudice ordinario, anche se, in ipotesi, la norma sia stata malamente interpretata ed applicata a monte in forza di un atto impeditivo, da cui derivi la pretesa di colui che agisce in sede civile (ad es. sostituto che agisce in rivalsa, avendo effettuato correttamente la ritenuta ed il versamento, costretto successivamente ad una integrazione di versamento in forza di provvedimento dell'autorità fiscale) (Cass. civ., Sez. Unite, 26 giugno 2009, n. 15031).

Con riferimento alla domanda di un avvocato, nei confronti della banca tesoriere di un comune, volta ad ottenere il rimborso della somma relativa alla ritenuta d'acconto applicata sulle spese di vari giudizi, anziché soltanto sui diritti ed onorari in essi liquidati, recentemente le Sezioni Unite hanno ribadito che "*le controversie tra il sostituto d'imposta ed il sostituito, non coinvolgendo il rapporto d'imposta, danno ingresso ad una lite tra privati la cui cognizione appartiene al giudice ordinario*" (Cass. civ., Sez. Unite, 7 luglio 2017, n. 16833, ord.).



In conformità all'orientamento più recente e consolidato delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, questo giudice ritiene che la controversia rientri nella giurisdizione del giudice ordinario.

* * *

In merito alla natura dell'indennità supplementare c.d. "da mancato gradimento" riconosciuta all'agente di assicurazione dal combinato disposto degli artt. 3 e 7 dell'Accordo di "Esclusiva del Marchio" (doc. 10, integrativo dell'Accordo Nazionale Agenti del 2003), ed al relativo regime fiscale, si evidenzia quanto segue.

L'art. 3 sancisce: *"L'impresa si impegna a concedere l'ingresso di un figlio, dopo il compimento del 25° anno, nell'Agenzia del padre, in forma di Coagenzia a condizione che sussistano i seguenti requisiti: omissis. Qualora l'impresa esprima il non gradimento all'ingresso del figlio, fermo l'art. 2, lett. c) punto 2), troverà applicazione l'art. 7, lett. d).*

Tale articolo disciplina il "Mancato gradimento espresso dall'impresa all'ingresso del figlio ex art. 3" e riconosce *"l'indennità supplementare prevista dal presente art. 7, lett. b, primo comma (ossia un'indennità pari al 60% della media dei corrispettivi liquidati negli ultimi tre esercizi conosciuti), conteggiata sulla quota del padre e liquidata allo stesso"*.

L'art. 6 Tuir afferma che: *"1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi d'impresa; f) redditi diversi. 2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli*



interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.

Il successivo art. 53, comma secondo, lett. e) precisa che *“le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia”* costituiscono *“redditi da lavoro autonomo”*.

Riassumendo, quindi, occorre stabilire se l'indennità supplementare corrisposta all'Agente in caso di “mancato gradimento del figlio” rientri tra i “compensi con funzione sostitutiva di altri redditi”, oppure abbia “natura risarcitoria”; qualora si opti per la seconda ipotesi, è necessario valutare se il danno consista nella “perdita di redditi” maturati e non corrisposti, o non ancora maturati (c.d. lucro cessante), ovvero se si configuri quale “danno emergente” dall'interruzione del rapporto di lavoro.

Le parti concordano e questo giudice condivide l'inquadramento dell'indennità da mancato gradimento nella categoria del risarcimento del danno, come già qualificato nella fase sommaria dell'opposizione.

Precisamente, secondo la tesi di parte opponente essa consiste in un risarcimento del danno volto a compensare un mancato guadagno, con conseguente tassazione; al contrario la difesa di parte opposta ne evidenzia il profilo di danno da perdita di chance e di danno all'immagine, e ne allega quindi l'esclusione dalla tassazione.

Pare utile richiamare alcune pronunce della Corte di Cassazione relative all'interpretazione dell'art. 6, comma secondo, del d.p.r. n. 917 del 1986.

Con riferimento al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa dell'illegittimo collocamento in cassa integrazione guadagni (con conseguente diritto ad ottenere la retribuzione piena e non già il minor importo delle integrazioni salariali), nonché al risarcimento del danno liquidato, ex art. 18



della legge 20 maggio 1970, n. 300, a seguito di licenziamento illegittimo, si è sancito che “la relativa somma costituisce retribuzione imponibile ai fini tributari” perché “tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, e quindi *tutte le indennità aventi causa o che traggano comunque origine dal rapporto di lavoro*, comprese le indennità per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro, *costituiscono redditi da lavoro dipendente*, come tali assoggettati a tassazione separata e a ritenuta d'acconto” (Cass. civ., Sez. Lav., 27 novembre 2014, n. 25240; Id., Sez. V, 6 settembre 2013, n. 20482).

Al contrario, si è ritenuto che “*le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi*, mentre non costituiscono reddito imponibile nell'ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa” (Cass. civ., Sez. V, 29 dicembre 2011, n. 29579, la quale ha ritenuto non tassabile il risarcimento ottenuto da un dipendente "da perdita di chance", consistente nella *privazione della possibilità di sviluppi e progressioni nell'attività lavorativa* a seguito dell'ingiusta esclusione da un concorso per la progressione in carriera).

In particolare si è evidenziato che “la perdita di chance, consistente nella privazione della possibilità di sviluppi o progressioni nell'attività lavorativa, costituisce un danno patrimoniale risarcibile, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente non in un lucro cessante, bensì nel danno emergente da perdita di una possibilità attuale; ne consegue che la chance è anch'essa un'entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce un danno attuale e risarcibile, qualora si



accerti, anche utilizzando elementi presuntivi, la ragionevole probabilità dell'esistenza di detta chance intesa come attitudine attuale" (Cass. 11322/2003)" (Cass. civ., Sez. V, 29 dicembre 2011, n. 29579; Cfr Cass. civ., Sez. V, 26 aprile 2017, n. 10244, che ha invece sancito la tassabilità del risarcimento commisurato ai redditi che una contribuente, ingiustamente esclusa da un concorso per titoli, avrebbe percepito nel periodo ricompreso fra la data in cui avrebbe dovuto essere assunta dall'ente e quella di assunzione di altro impiego pubblico, avvenuta nelle more dell'annullamento della delibera di esclusione dal concorso).

Al fine di distinguere le ipotesi risarcitorie, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che "la natura meramente risarcitoria di una attribuzione pecuniaria può predicarsi solo in rispetto a somme che costituiscono reintegrazione di una utilità patrimoniale già preesistente" e che "*ha natura di lucro cessante soltanto la perdita derivante dalla mancata percezione di redditi di cui siano maturati tutti i presupposti* di talché la sua quantificazione possa avvenire sulla base del criterio *liquido* del calcolo degli introiti non riscossi, *mentre ogni altro pregiudizio appartiene all'area del danno emergente*" (Cass. civ., Sez. VI-V, 10 dicembre 2015, n. 24988, ordinanza, con richiamo alla sentenza Cass. civ., Sez. III, 3 febbraio 2011 n. 2549, nonché alla decisione Cass. civ., Sez. V, 24 novembre 2010, n. 23795, che ha riconosciuto il diritto al rimborso dell'Irpef ad un lavoratore per una somma erogatagli dal datore di lavoro, a seguito di transazione giudiziale, a titolo *di danno morale e di danno all'immagine* derivanti dalle particolari modalità con le quali era stato svolto e poi interrotto il rapporto di lavoro, trattandosi di ristoro di *danno emergente relativo alla integrità psicofisica del lavoratore e alla sua reputazione professionale*"; cfr altresì Cass. civ., Sez. V, 9 dicembre 2008, n. 28887 e Cass. civ., Sez. V, 30 dicembre 2008, n. 30433, nelle quali si è statuito la non tassabilità dell'indennità



corrisposta al datore di lavoro – a titolo di risarcimento del danno – per il danno all'immagine ed alla professionalità).

Con la risoluzione del 22 aprile 2009, n. 106/E l'Agenzia delle Entrate ha premesso che “non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (danno emergente)” e ha affermato che il danno all'immagine a titolo di perdita di “chance professionali” – se adeguatamente allegato e provato – “è un'entità patrimoniale, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione”, la cui perdita configura un “*danno attuale e risarcibile*”.

Riassumendo, pare potersi affermare che il principio generale sia quello di tassazione delle sole somme conseguite in sostituzione di redditi e della non tassazione dei risarcimenti che non costituiscono reddito, ossia quelli erogati a fronte di danni emergenti.

L'applicazione di tale principio determina il rigetto della domanda di parte opponente in quanto la Corte di Appello di Catania ha condannato la Reale Mutua di Assicurazione al pagamento della somma di € 302.697,79 a favore dell'agente Messina Salvatore a titolo di risarcimento del danno per la violazione della clausola contrattuale che riconosceva all'agente il diritto di far entrare il figlio nell'Agenzia del padre.

La *ratio* di tale facoltà non è quella di incrementare il reddito dell'impresa, tanto che viene concesso il diritto all'ingresso “di un figlio”, e non di tutta la prole dell'Agente; la *ratio* è quella di concedere all'Agente la sicurezza di poter garantire ad un figlio un'attività lavorativa analoga a quella svolta dal padre, nell'ottica della continuità dell'agenzia “di famiglia”.



La lesione di tale diritto si riverbera pertanto sull'immagine e sulla professionalità dell'agenzia di assicurazione perché la circostanza che l'attività lavorativa non possa tramandarsi alla generazione futura viene percepita dalla clientela come un'incapacità del padre di formare il figlio ed in tale dimensione è stata allegata e provata nel giudizio instaurato presso il Tribunale di Caltagirone e concluso con la sentenza della Corte di Appello di Catania.

Il solo fatto che le parti abbiano concordato la misura dell'indennità facendo riferimento al criterio fisso del "60% della media dei corrispettivi liquidati negli ultimi tre esercizi conosciuti" non è sufficiente per mutare la natura dell'indennità, che rimane quella di ristoro di un danno all'immagine, e non di reintegrazione della capacità reddituale dell'agente.

Del resto, il ragionamento opposto non sarebbe coerente con la previsione secondo cui la liquidazione dell'indennità avviene a favore del "padre", e non del "figlio" illegittimamente pretermesso, unico soggetto che potrebbe dolersi della lesione della capacità di produrre reddito nell'agenzia "di famiglia".

Per i suesposti motivi si accerta e dichiara che il creditore procedente ha diritto al pagamento della somma di € 150.000,00 anziché della minor somma corrisposta dal debitore esecutato.

* * *

La domanda proposta dalla difesa di parte convenuta in via riconvenzionale non merita accoglimento per la seguente ragione.

Il giudice dell'esecuzione ha già provveduto alla liquidazione delle spese legali con l'ordinanza 26 ottobre 2016 (doc. 1 parte opponente).



A prescindere dalla natura di tale provvedimento nella parte in cui liquida le spese a favore del creditore procedente, nonché della correttezza o meno di tale decisione (insindacabile in questa sede), non è accoglibile la domanda di condanna al pagamento delle spese sopportate nella fase esecutiva.

Gli artt. 91 e 632 c.p.c. sanciscono il potere-dovere del giudice di provvedere sulle spese di lite solo nell'ambito del procedimento cui tali spese si riferiscono e non è pertanto possibile liquidare le spese del giudizio di esecuzione all'esito del giudizio di opposizione all'esecuzione.

* * * * *

Attesa la soccombenza reciproca delle parti si dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.

Si evidenzia che la difesa di parte opponente è soccombente rispetto alla domanda svolta in via di principalità (valore € 30.000,00) mentre parte convenuta è soccombente con riferimento sia alla domanda riconvenzionale (valore € 3.000,00 circa) che sulla questione sollevata d'ufficio dal giudice della giurisdizione del giudice ordinario.

p.q.m.

il giudice istruttore in funzione di giudice unico,

definitivamente pronunciando,

disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,

- accerta e dichiara il diritto del creditore procedente di ottenere il pagamento di € 150.000,00 da parte del debitore esecutato;
- rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta;



- spese di lite interamente compensate.

Torino, 19 settembre 2017.

Il giudice
Ivana Peila

